

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2173

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**
(ANDREOTTI)

dal **Ministro della Sanità**
(DE LORENZO)

e dal **Ministro dell'Ambiente**
(RUFFOLO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**
(CIRINO POMICINO)

col **Ministro del Tesoro**
(CARLI)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**
(MANNINO)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**
(VASSALLI)

col **Ministro dei Lavori Pubblici**
(PRANDINI)

col **Ministro della Marina Mercantile**
(VIZZINI)

col **Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile**
(LATTANZIO)

e col **Ministro per gli Affari Regionali ed i Problemi Istituzionali**
(MACCANICO)

(V. Stampato Camera n. 4546)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 marzo 1990

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 marzo 1990*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 14 febbraio 1989, n. 49, 14 aprile 1989, n. 130, 21 aprile 1989, n. 136, 14 giugno 1989, n. 229, 4 agosto 1989, n. 278, 7 ottobre 1989, n. 335, e 6 dicembre 1989, n. 388.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 5 FEBBRAIO 1990, N. 16

L'articolo 2 è soppresso.

L'articolo 3 è soppresso.

L'articolo 6 è soppresso.

L'articolo 7 è soppresso.

All'articolo 9, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. L'attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 è attribuita ai presidenti delle giunte delle regioni interessate.

2-ter. Per l'esecuzione delle opere i presidenti delle regioni si avvalgono dei comuni territorialmente competenti e loro consorzi.

2-quater. I fondi che risultino disponibili a seguito del constatato venir meno delle condizioni di necessità ed urgenza, ovvero per effetto di minor costo delle opere già identificate, rispetto alla previsione di spesa, sono utilizzabili da parte dei presidenti delle regioni per nuove opere rispondenti alle caratteristiche identificate dall'articolo 8 nonché per varianti relative agli interventi ed opere già previsti».

All'articolo 10:

al comma 1, dopo le parole: « La regione Veneto, », sono aggiunte le seguenti: « d'intesa con gli enti locali interessati, »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Fino a che non verranno realizzate le fognature dinamiche di cui al comma 1, le aziende artigiane produttive dovranno dotarsi, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di sistemi di depurazione o abbattimento, secondo le prescrizioni fornite dai comuni sopra indicati, sulla base dei parametri indicati dal piano regionale di risanamento delle acque e sue successive modificazioni ed integrazioni».

L'articolo 11 è soppresso.

L'articolo 14 è soppresso.

All'articolo 15, al comma 1, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: «un anno».

DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 1990.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure idonee al miglioramento qualitativo ed alla prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile, nonchè in materia di requisiti di qualità delle acque di balneazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della sanità e dell'ambiente, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, di grazia e giustizia, dei lavori pubblici, della marina mercantile, per il coordinamento della protezione civile e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Zone di intervento e divieto di vendita al minuto e di impiego di sostanze diserbanti)

1. Le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche adottano i piani di intervento di cui agli articoli 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, per i territori nei quali i controlli analitici di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), dello stesso decreto abbiano rilevato nelle acque destinate al consumo umano il superamento della concentrazione di 0,1 microgrammi per litro per ciascuna sostanza attiva diserbante.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

*(Zone di intervento e divieto di vendita al minuto
e di impiego di sostanze diserbanti)*

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. Le regioni suddette, insieme ai provvedimenti di cui al comma 1, provvedono a delimitare, ove necessario d'intesa fra di loro, i territori interessati dai piani di intervento e le eventuali zone contermini, tenuto conto dell'entità della situazione di degrado delle risorse idriche in relazione alla tutela della salute umana, al rischio ambientale, alla natura dei suoli, all'assetto idrogeologico, alle pratiche agronomiche ed allo stato di attuazione del piano regionale di lotta fitopatologica integrata.

3. È vietato ogni tipo di vendita al minuto e di impiego di prodotti contenenti sostanze attive diserbanti nei territori e nelle zone contermini individuati dalle regioni ai sensi dei commi 1 e 2.

4. Nei territori nei quali si applicano i divieti di cui al comma 3, i controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, relativamente al parametro 55 di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, si effettuano con frequenza almeno quindicinale.

Articolo 2.

(Assistenza tecnica agli imprenditori agricoli)

1. Nell'ambito delle azioni da realizzare in attuazione del piano nazionale di lotta fitopatologica integrata, di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di intesa con il Ministro della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta, in collaborazione con le regioni e sentite le organizzazioni professionali agricole rappresentate nel CNEL, le misure dirette a promuovere il recupero, la tutela e la valorizzazione ambientale con la diffusione di tecniche colturali finalizzate al razionale e coerente impiego dei presidi sanitari, anche mediante assistenza tecnica agli agricoltori, salvaguardando in primo luogo la salute umana e quindi le esigenze economiche e di produttività delle colture.

2. Le regioni, in collaborazione con le organizzazioni di cui al comma 1, stabiliscono all'inizio di ogni annata agraria piani di diserbo chimico e meccanico sorvegliato per le zone interessate ai divieti in sostituzione dei diserbati attuati con i prodotti vietati, nonché piani di sorveglianza finalizzati a prevenire il verificarsi di situazioni di superamento della concentrazione di 0,1 microgrammi per litro per ciascuna sostanza attiva diserbante.

Articolo 3.

(Pozzi d'acqua)

1. Le regioni, sentiti i comuni interessati, stabiliscono le misure di tutela dei pozzi d'acqua privati destinati al consumo umano.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 2.

Soppresso.

Articolo 3.

Soppresso.

(Segue: Testo del decreto-legge)

2. I proprietari e i possessori di pozzi di cui al comma 1 sono obbligati almeno ogni anno a sottoporre i pozzi e le acque utilizzate a controlli sanitari a loro spese, secondo le modalità indicate dalle regioni.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo emana le norme previste all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, con particolare riferimento alle lettere c), d), e), f) e g) del comma 1 dello stesso articolo.

Articolo 4.

(Classificazione delle acque)

1. Il primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, è sostituito dal seguente:

«Le acque dolci superficiali per essere utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile devono essere comunque classificate da ciascuna regione nelle categorie A1, A2 e A3, entro il 30 giugno 1990. Le suddette categorie corrispondono a tre diverse classi di qualità di acque superficiali le cui caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche sono indicate nell'allegato al presente decreto».

Articolo 5.

(Scarichi idrici)

1. I parametri «pesticidi clorurati» e «pesticidi fosforati» di cui rispettivamente ai numeri 46 e 47 della tabella A ed ai numeri 44 e 45 della tabella C allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti come segue:

PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
Pesticidi totali (esclusi quelli fosforati, compresi PCB e PCT) mg/l	0,05	$\frac{C1}{L1} + \frac{C2}{L2} \leq 1$ Fermo restando che il limite fissato per i due parametri non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 1.
Pesticidi fosforati mg/l	0,1	

2. Le concentrazioni di cui al comma 1 possono essere ulteriormente ridotte ai sensi della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni, con provvedimenti adottati dalle singole regioni, in base alla gravità del processo di contaminazione in atto o di previsione della potenziale contaminazione.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 4.

(Classificazione delle acque)

Identico.

Articolo 5.

(Scarichi idrici)

Identico.

(Segue: Testo del decreto-legge)

3. Per l'adeguamento degli scarichi degli insediamenti produttivi di pesticidi, diversi da quelli clorurati e fosforati e compresi nei parametri «pesticidi totali» di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve essere presentata all'autorità competente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, domanda di autorizzazione contenente le modificazioni che si intendono effettuare nei processi produttivi e negli impianti di trattamento, nonchè l'impegno a realizzare gli interventi necessari entro dodici mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 6.

(Tassa di concessione governativa
sulla produzione di presidi sanitari)

1. Al titolo III, Igiene-Sanità, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 6 è aggiunto il seguente:

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tasse	Ammontare delle tasse	Modo di pagamento	NOTE
6-bis	1. Autorizzazione ad attivare uno stabilimento per la produzione di presidi sanitari (art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, ed articoli 6, 7 ed 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255): a) tassa di rilascio . b) tassa annuale	1.500.000 550.000	ordinario ordinario	Le tasse di rilascio previste dai sottonumeri 1 e 2 sono dovute anche per ogni variazione delle autorizzazioni e delle registrazioni. Le tasse annuali dei sottonumeri 1 e 2 sono dovute entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono. Il mancato pagamento comporta la revoca delle autorizzazioni e registrazioni.
	2 Registrazione di presidi sanitari (art. 6 della citata legge n. 283 del 1962, modificata dalla legge n. 441 del 1963, ed articoli 12, 13 e 14 del regolamento approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1255 del 1968); per ogni tipo di prodotto: a) tassa di rilascio . b) tassa annuale	1.000.000 550.000	ordinario ordinario	

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

Articolo 6.

Soppresso.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 7.

(Mappatura degli impianti di acquedotto)

1. Per permettere in sede locale un efficace e puntuale controllo igienico-sanitario sulle acque destinate al consumo umano, i soggetti gestori di impianti di acquedotto, su conformi direttive delle autorità regionali da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, redigono e trasmettono, entro i successivi due anni, alle unità sanitarie locali, ai presidi e servizi multizonali di prevenzione, ai comuni ed alle regioni territorialmente interessati la mappatura delle opere di attingimento, di trasporto, di raccolta, di trattamento e di distribuzione dell'acqua fornita all'utenza.

2. La relativa documentazione e i periodici aggiornamenti sono trasmessi dalle regioni ai Ministeri della sanità, dell'ambiente e dei lavori pubblici.

Articolo 8.

(Approvvigionamento idrico alternativo)

1. I piani per l'approvvigionamento idrico alternativo ed i relativi progetti di intervento nelle zone interessate dall'inquinamento da diserbanti, proposti dalle regioni ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, sono approvati dalla Conferenza interregionale permanente per il risanamento e la tutela del bacino idrografico del fiume Po, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 gennaio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1988, nei limiti complessivi di spesa di cui all'articolo 9.

2. Gli interventi e le opere da finanziare a norma del comma 1 debbono perseguire i seguenti obiettivi:

a) installazione di unità di potabilizzazione a carboni attivi sugli impianti di acquedotto;

b) interconnessione degli acquedotti eroganti acqua non conforme con acquedotti limitrofi indenni, previa esclusione delle fonti di approvvigionamento maggiormente inquinate;

c) ristrutturazione e potenziamento degli acquedotti esistenti mediante perforazione di nuovi pozzi;

d) realizzazione, nei casi in cui sia necessario, di nuovi acquedotti.

3. La composizione della Conferenza di cui al comma 1 è integrata, in via permanente, dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, nonché, limitatamente alla discussione ed alla deliberazione relative agli interventi di cui al comma 1, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, dal presidente della giunta della regione Friuli-Venezia Giulia e dal presidente della regione Marche; il comitato tecnico della medesima Conferenza è integrato con i rappresentanti designati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile e dalle predette regioni.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 7.

Soppresso.

Articolo 8.

(Approvvigionamento idrico alternativo)

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 9.

(Finanziamento dei progetti per il rifornimento idrico alternativo)

1. Il fondo per la protezione civile, istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, è integrato della somma di lire 575 miliardi per far fronte agli urgenti interventi, approvati con la procedura di cui all'articolo 8, diretti ad assicurare la potabilizzazione delle acque ed a superare le situazioni di crisi idrica nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto derivanti dalla contaminazione da diserbanti.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, provvede, con proprie ordinanze, emanate di intesa con i Ministri dell'ambiente, della sanità e del tesoro, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 7602 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1990.

Articolo 10.

(Venezia e Chioggia)

1. La regione Veneto, nell'ambito dell'aggiornamento del piano direttore per il disinquinamento della laguna di Venezia, provvede, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla definizione delle progettazioni esecutive delle fognature dei centri storici ed isole del comune di Venezia e di Chioggia.

2. Fino a che non verranno realizzate le fognature dinamiche di cui al comma 1, le aziende artigiane produttive dovranno dotarsi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di idonei sistemi di depurazione, secondo le prescrizioni dei comuni sopra indicati.

3. Le aziende di cui al comma 2 sono tenute, a tal fine, a presentare ai comuni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 9.

(Finanziamento dei progetti per il rifornimento idrico alternativo)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

2-bis. L'attuazione delle ordinanze di cui al comma 2 è attribuita ai presidenti delle giunte delle regioni interessate.

2-ter. Per l'esecuzione delle opere i presidenti delle regioni si avvalgono dei comuni territorialmente competenti e loro consorzi.

2-quater. I fondi che risultino disponibili a seguito del constatato venir meno delle condizioni di necessità ed urgenza, ovvero per effetto di minor costo delle opere già identificate, rispetto alla previsione di spesa, sono utilizzabili da parte dei presidenti delle regioni per nuove opere rispondenti alle caratteristiche identificate dall'articolo 8 nonchè per varianti relative agli interventi ed opere già previsti.

3. *Identico.*

Articolo 10.

(Venezia e Chioggia)

1. La regione Veneto, d'intesa con gli enti locali interessati, nell'ambito dell'aggiornamento del piano direttore per il disinquinamento della laguna di Venezia, provvede, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla definizione delle progettazioni esecutive delle fognature dei centri storici ed isole del comune di Venezia e di Chioggia.

2. Fino a che non verranno realizzate le fognature dinamiche di cui al comma 1, le aziende artigiane produttive dovranno dotarsi, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di sistemi di depurazione o abbattimento, secondo le prescrizioni fornite dai comuni sopra indicati, sulla base dei parametri indicati dal piano regionale di risanamento delle acque e sue successive modificazioni ed integrazioni.

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

conversione del presente decreto, una denuncia dei propri scarichi, relativamente alle condizioni quantitative e qualitative degli stessi.

4. I procedimenti penali relativi alle violazioni di legge per mancata autorizzazione allo scarico rimangono sospesi finchè non siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di cui al presente articolo. Il rilascio in sanatoria delle autorizzazioni entro i termini previsti al comma 2 estingue i reati di cui all'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 11.

(Potenziamento dei ruoli del personale del Ministero della sanità)

1. Per far fronte alle esigenze dell'area igienico-sanitaria, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto, le dotazioni organiche dei ruoli dei dirigenti del Ministero della sanità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, sono incrementate nelle misure di cui all'allegata tabella A. Sono altresì incrementate le dotazioni organiche dell'VIII e VII livello funzionale, nelle misure di cui all'allegata tabella B.

2. I posti disponibili nelle qualifiche di primo dirigente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono conferiti mediante concorso speciale per esami. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 858.100.000 in ragione d'anno, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 6.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 12.

(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

Articolo 13.

(Sanzioni)

1. Chiunque impiega o vende sostanze attive diserbanti in violazione del divieto di cui all'articolo 1 è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda da lire duecentocinquantamila fino a cinque milioni.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

4. *Identico.*

Articolo 11.

Soppresso.

Articolo 12.

*(Competenze delle regioni a statuto speciale
e delle province autonome)*

Identico.

Articolo 13.

(Sanzioni)

Identico.

(Segue: Testo del decreto-legge)

Articolo 14.

(Aggiornamento del piano regolatore degli acquedotti)

1. È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'aggiornamento e l'adeguamento, da parte del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e sentite le regioni, del piano regolatore generale degli acquedotti. Il relativo programma di studi e indagini è finalizzato prioritariamente alla individuazione a livello nazionale di aree a rischio di crisi idrica ed alla elaborazione di un piano di interventi organici ed integrati atti a prevenire le emergenze.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 7014 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1990.

Articolo 15.

(Acque di balneazione)

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1988, n. 271, è prorogato di due anni in attesa di una revisione della normativa di attuazione della direttiva CEE n. 76/160.

Articolo 16.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI - DE LORENZO - RUFFO-
LO - CIRINO POMICINO - CARLI -
MANNINO - VASSALLI - PRANDINI -
VIZZINI - LATTANZIO - MACCANICO

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 14.

Soppresso.

Articolo 15.

(Acque di balneazione)

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 maggio 1988, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1988, n. 271, è prorogato di un anno in attesa di una revisione della normativa di attuazione della direttiva CEE n. 76/160.

(Segue: Testo del decreto-legge)

TABELLA A
(prevista dall'art. 11)INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEI RUOLI DIRIGENZIALI
DEL MINISTERO DELLA SANITÀ

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
<i>Quadro E - DIRIGENTI CHIMICI</i>				
D	Dirigente superiore	3	Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	3
E	Primo dirigente	4	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	4
<i>Quadro F - DIRIGENTI FARMACISTI</i>				
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	1
<i>Quadro G - DIRIGENTI INGEGNERI</i>				
D	Dirigente superiore	1	Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	1
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	1
<i>Quadro M - DIRIGENTI ANALISTI DI ORGANIZZAZIONE E METODO</i>				
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	1

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

TABELLA A
(prevista dall'art. 11)

Soppressa.

(Segue: Testo del decreto-legge)

TABELLA B
(prevista dall'art. 11)

Livello	Qualifica	Posti in aumento
VII	CHIMICI	5
	Chimico superiore } Chimico }	
VII	FARMACISTI	2
	Farmacista superiore } Farmacista }	
VII	INGEGNERI	2
	Ingegnere superiore } Ingegnere }	
VIII	ANALISTI DI ORGANIZZAZIONE E METODO	1
	Analista superiore } Analista }	
VII	BIOLOGI	2
	Biologo superiore } Biologo }	

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Soppressa.

TABELLA B
(prevista dall'art. 11)